

N. 00478/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00711/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA
REGIONE SICILIANA**

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 711 del 2014, proposto da:

Gino Arena, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Tribulato,
con domicilio eletto presso Epifanio Messina in Palermo, p.zza
Giovanni Amendola, n. 12;

contro

Comune di Lentini, rappresentato e difeso dall'avv. Carmela
Nigroli, con domicilio eletto presso Pietro Manzella in Palermo,
p.zza V.E. Orlando, n. 33;

nei confronti di

Siracusa Federottica, rappresentata e difesa dall'avv. Grazia
Pappalardo, con domicilio eletto presso Valentina Piazza in
Palermo, viale Francesco Scaduto, n. 14;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. SICILIA - SEZ. STACCATA DI CATANIA: SEZIONE II n. 00493/2014, resa tra le parti, concernente diniego rilascio di autorizzazione apertura attività di ottico.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Lentini e di Siracusa Federottica;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2014 il Cons. Gabriele Carlotti e uditi per le parti gli avvocati A. Tribulato, C. Nigroli e G. Pappalardo;

Considerato che l'appello cautelare non merita accoglimento, avuto esclusivo riguardo al preminente profilo del difetto della gravità irreparabile del pregiudizio allegato, stante la natura meramente patrimoniale del danno paventato;

che sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti, in via eccezionale, le spese processuali del secondo grado cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, respinge l'appello (Ricorso numero: 711/2014).

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2014, con l'intervento dei magistrati:

Ermanno de Francisco, Presidente FF

Gabriele Carlotti, Consigliere, Estensore

Vincenzo Neri, Consigliere

Giuseppe Mineo, Consigliere

Giuseppe Barone, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/09/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)